

**CONDIZIONI CONTRATTUALI per i servizi Organizzazione evento "Premiazione del lavoro e progresso economico 2019". CIG Z1229D4FBA**

**Art. 1 - Oggetto e termini delle prestazioni richieste**

I servizi richiesti sono riportati all'articolo 1 dell'avviso pubblico di indagine di mercato e nell'Allegato A.

**Art. 2 - Offerta tecnica**

L'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento dall'impresa forma parte integrante del presente contratto.

**Art. 3 - Durata del servizio**

le attività previste dall'art. 1 dovranno essere finalizzate alla realizzazione dell'evento del 30/11/2019.

**Art. 4 Certificato di regolare esecuzione e di pagamento**

Ogni prestazione che sarà eseguita in attuazione del presente Accordo Quadro dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà soggetta ad accertamento di regolare esecuzione con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

La Camera di Commercio, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e delle relative Linee Guida, ha ampia facoltà di indirizzo e di controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato, nell'offerta del Fornitore e nelle disposizioni legislative e regolamentari che attuerà nelle forme che riterrà più opportune applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio stesso.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il il Responsabile Unico del Procedimento (o il Direttore dell'esecuzione se nominato o altra figura designata dalla Stazione appaltante), entro 30 gg dalla data di ultimazione delle prestazioni relative a ciascun ordine di servizio, rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 113-bis com. 2 del D. Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica della regolare esecuzione la Stazione appaltante rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

Dell'emissione di tale certificato sarà data tempestiva comunicazione al Fornitore.

**Art. 5 - Fatturazione e pagamenti**

Il fornitore può procedere all'invio della fattura relativamente ai soli servizi prestati; alla fattura dovrà, quindi, essere allegato l'elenco di tali servizi con i relativi ordini e il certificato di pagamento.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b). Ai sensi del D.M.55/2013, l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse è il seguente: UFLIK4.

L'Ente, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del presente appalto (CIG\_Z1229D4FBA), ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

**Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, il Fornitore dovrà indicare nella fattura il numero del buono d'ordine di riferimento.**

I pagamenti saranno effettuati tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura - purché emessa successivamente all'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 14 del presente capitolato -

**previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi prestati** ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e previo esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'Ente ricevesse la fattura in data anteriore a quella di emissione del suddetto certificato di pagamento, la fattura sarà rifiutata.

**Sull'importo del corrispettivo spettante al Fornitore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Ente a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 (cinquemila/00) sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione).

#### **Art. 6 - Tracciabilità flussi finanziari**

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. Ciascuno strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al contratto in oggetto.

L'impresa affidataria dichiara che gli estremi del/dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio prestato alla Camera di Commercio di Padova ai sensi del presente contratto, sono i seguenti:

CODICE IBAN \_\_\_\_\_

Intestatario del conto: \_\_\_\_\_

Che le persone delegate ad operare sugli stessi sono:

Cognome e Nome e codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e Nome e codice fiscale \_\_\_\_\_

Si impegna altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 della legge in parola, a comunicare alla Camera di Commercio di Padova, ogni modifica relativa ai dati comunicati. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. La Camera di Commercio di Padova verifica che nei contratti sottoscritti da codesta impresa con eventuali subcontraenti per l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 7 - Penalità e azione di danno**

**In caso di mancata o parziale esecuzione dei servizi**, la Camera di Commercio di Padova procederà alla risoluzione del contratto senza alcun riconoscimento per l'eventuale lavoro effettuato dall'impresa, riservandosi la valutazione di richiesta di un importo a compensazione dei danni subiti sulla base dell'art.2043 del codice civile.

Se e in quanto compatibile con gli specifici termini contrattuali stabiliti, in caso di consegna od esecuzione oltre il termine fissato, verrà applicata una penale in misura giornaliera dell'uno per cento dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dello stesso, salvo comprovate cause di forza maggiore che l'impresa dovrà segnalare con apposita lettera, prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi.

La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la Camera di Commercio di Padova ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.

In caso di inadempimento la Camera si riserva il diritto di esperire l'azione di danno, ponendo a carico dell'impresa affidataria il maggior onere sostenuto presso altra impresa per il servizio in rassegna. La Camera si riserva il diritto, dopo formale ingiunzione a mezzo pec, di rifiutare il servizio, senza che l'impresa aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, e di rivolgersi ad altro operatore ponendo a carico dell'impresa inadempiente il maggior onere sostenuto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

#### **Art. 8 - Recesso unilaterale**

La Camera si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., con preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della relativa comunicazione. In tale ipotesi, la Camera resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L'affidatario non avrà altro a pretendere a qualunque titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del contratto.

#### **Art. 9 - Risoluzione**

La risoluzione del contratto è disciplinata dagli art. 1453 c.c. e ss. e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'appaltatore, la Camera avrà il diritto di procedere all'escussione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. La Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e professionali richiesti per la stipula del contratto e auto certificati dall'operatore. In tal caso la Camera effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternative, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- sopravvenuta perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto;
- manifesta incapacità di esecuzione del servizio, negligenza, frode, dolo e/o inadempimento da parte dell'appaltatore che renda impossibile la realizzazione del servizio;
- sospensione o interruzione dell'attività da parte del fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore non autorizzata dalla committente, salvo quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
- subappalto non autorizzato;
- avvio a carico dell'operatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;

- qualora l'appaltatore o i suoi collaboratori/dipendenti dovessero violare gli obblighi di riservatezza e/o gli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Camera;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del presente affidamento verranno effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 9 – bis della legge 136 del 2010.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Camera di Commercio di Padova all'affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, la Camera di Commercio di Padova si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio in danno all'impresa inadempiente. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate la Camera di Commercio di Padova provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito. Costituisce altresì causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62

#### **Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'impresa affidataria del servizio, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del codici di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, scaricabili [dal sito camerale al link](#)

#### **Art. 11 - Oneri della sicurezza**

Il fornitore si impegna ad osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza. Deve provvedere, inoltre, a tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le responsabilità civili verso terzi in caso di sinistro.

L'affidamento del presente servizio rientra nei casi previsti dall'art. 26, comma 3 bis, del Dlgs. 81/2008 e pertanto, nel caso specifico, non sussiste l'obbligo di redazione del Duvri (art. 26 comma 3 Dlgs 81/2008), ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze, inclusi nell'importo complessivo del presente contratto, sono quantificati in € zero.

#### **Art. 12 - Garanzie**

Entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento definitivo del servizio, l'affidatario per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, deve costituire una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a sua scelta secondo le seguenti modalità: 1) la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria camerale - Cassa di Risparmio del Veneto - Tesoreria Enti - Agenzia di Via Jappelli 13 - 35131 a Padova, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 2) la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; Resta salvo per la Camera l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Camera può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

### **Art. 13 - Controversie relative all'esecuzione del contratto e loro risoluzione**

Le eventuali controversie derivanti dal contratto o collegate ad esse saranno sottoposte al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento di mediazione di Made in Vicenza, azienda speciale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. In caso di mancato accordo, è competente il foro della provincia ove ha sede la Camera. Le parti eleggono il domicilio per la composizione delle controversie presso le rispettive sedi legali.

### **Art. 14 - Riservatezza**

L'impresa affidataria dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento della Camera e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, scaricabili dal sito camerale.

### **Art. 15 - Disposizioni generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.

### **Art. 16 - Imposta di bollo**

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera con provvedimento dell'Intendenza di Finanza n. 4307/2T del 04/04/1977 e l'importo esatto verrà calcolato e comunicato al fornitore e sarà trattenuto direttamente sulla prima fattura emessa a fronte del servizio reso..